

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

relativa a un contributo finanziario dell'Unione per il piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica in Lettonia e Bielorussia e l'attuazione di misure di sorveglianza in Lettonia, Lituania e Bielorussia, nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro tale malattia

[notificata con il numero C(2013) 4980]

(I testi in lingua lettone e lituana sono i soli facenti fede)

(2013/427/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 8,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 84,

considerando quanto segue:

- (1) Dato che il piano approvato dalla decisione di esecuzione 2013/90/UE della Commissione⁽³⁾ è un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁽⁴⁾, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento per le spese previste nel programma di lavoro in materia di sovvenzioni.
- (2) La peste suina classica è una malattia virale contagiosa dei suini domestici e selvatici che perturba gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
- (3) Nel caso di un focolaio di peste suina classica, sussiste un rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri allevamenti di suini dello Stato membro interessato, ad altri Stati membri e a paesi terzi attraverso il commercio di suini vivi e di prodotti, sperma, ovuli ed embrioni di suini nonché attraverso i suini selvatici.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 47 del 20.2.2013, pag. 70.

⁽⁴⁾ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4) La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽⁵⁾ fissa le misure da adottare nel caso di un focolaio per impedire l'ulteriore diffusione del virus.

(5) In caso di conferma della presenza del virus della peste suina classica nei suini selvatici e se i dati epidemiologici disponibili indicano che esiste il pericolo di diffusione, la vaccinazione orale dei suini selvatici nella zona a rischio è la misura veterinaria più efficace ed efficiente per contenere la diffusione della malattia.

(6) Il 20 novembre 2012 la Lettonia ha notificato due casi primari di peste suina classica nei suini selvatici nelle contee di Dagda e Zilupe, molto vicine alla frontiera con la Bielorussia e la Russia.

(7) In seguito alla comparsa di questi focolai la Lettonia ha provveduto alla sorveglianza della febbre suina classica nei suini selvatici e successivamente nei suini domestici degli allevamenti a carattere familiare delle zone circostanti i casi primari, in modo da definire la zona infetta.

(8) La decisione di esecuzione 2013/90/UE della Commissione ha approvato il piano presentato dalla Lettonia per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nelle zone designate, non appena le condizioni ambientali lo consentono, in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2001/89/CE.

(9) In conformità alla legislazione lettone, il focolaio di peste suina classica è considerato un'emergenza e con l'accordo del Consiglio dei ministri è stata autorizzata la procedura urgente per l'acquisto dei vaccini senza gara d'appalto al fine di garantire la disponibilità del vaccino per la campagna di vaccinazione nella primavera 2013.

⁽⁵⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

- (10) Data la vicinanza dell'area infetta alla Bielorussia non può essere escluso che i suini selvatici infetti attraversino la frontiera tra la Lettonia e la Bielorussia; anche il gruppo veterinario comunitario d'emergenza ha raccomandato, dopo una visita effettuata sul posto nel febbraio 2013, di estendere la zona di vaccinazione a una zona cuscinetto di 50 km sul territorio della Bielorussia lungo la frontiera lettone.
- (11) Per valutare l'evoluzione epidemiologica della malattia nei suini selvatici e nei suini degli allevamenti a carattere familiare a rischio, è stato opportuno organizzare urgentemente attività di sorveglianza armonizzate ed indagini epidemiologiche basate sui test di laboratori sierologici e virologici per il virus della peste suina classica in alcune zone ad alto rischio nelle vicinanze dell'area infetta all'interno della Lettonia, della Bielorussia ed anche della Lituania.
- (12) La Lettonia ha presentato la stima dei costi del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici, indicando il numero approssimativo di dosi di vaccino necessarie per il territorio della Lettonia e la zona cuscinetto di vaccinazione della Bielorussia e la stima dei costi per l'esecuzione di queste vaccinazioni. I costi stimati per la vaccinazione di emergenza ammontano a 221 800 EUR.
- (13) Nella prima settimana dell'aprile 2013 la Lettonia e la Lituania hanno presentato una stima iniziale dei costi che dovranno essere sostenuti per realizzare un'indagine epidemiologica e misure di sorveglianza della peste suina classica nel contesto di altre misure di emergenza adottate per la lotta contro tale malattia nel territorio della Lettonia, della Lituania e della Bielorussia. I costi stimati per le misure di sorveglianza ammontano a 227 000 EUR in Lettonia e in Bielorussia e a 17 000 EUR in Lituania.
- (14) L'ammissibilità retroattiva dei costi sostenuti dalla Lettonia a partire dalla data di notifica dei focolai e dalla Lituania e dalla Bielorussia dall'inizio delle attività di sorveglianza è giustificata poiché queste azioni sono essenziali per definire l'area di vaccinazione e per riuscire a eradicare la malattia.
- (15) L'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2009/470/CE stabilisce che il contributo finanziario dell'Unione ammonta al 100 % del costo di fornitura del vaccino e al 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione. Data la necessità di evitare spese eccessive per il bilancio dell'Unione, occorre tuttavia stabilire importi massimi che riflettano una previsione ragionevole del costo di fornitura del vaccino e delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione. Una previsione ragionevole è una previsione del costo di un materiale o un servizio a prezzi proporzionali rispetto a quelli di mercato. In attesa dei controlli sul posto effettuati dalla Commissione, è ora necessario approvare un contributo finanziario specifico dell'Unione alla Lettonia e fissare l'importo della prima rata di tale contributo.
- (16) A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della

politica agricola comune⁽¹⁾, le misure veterinarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

- (17) Il versamento del contributo finanziario è subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni previste e alla presentazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro la peste suina classica nel 2013, la Lettonia ha diritto a un contributo specifico dell'Unione per il piano di vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica da attuare in Lettonia e in Bielorussia, che ammonta:
 - a) al 100 % del costo (IVA esclusa) di fornitura delle dosi di vaccino;
 - b) al 50 % del costo delle retribuzioni e degli onorari pagati al personale che esegue le vaccinazioni in Lettonia e al 50 % del costo (IVA esclusa) delle spese direttamente connesse alle vaccinazioni in Lettonia.
2. Gli importi massimi rimborsabili alla Lettonia per i costi di cui al paragrafo 1 non possono superare:
 - a) per l'acquisto del vaccino, 0,91 EUR in media per dose;
 - b) per la vaccinazione, 0,18 EUR in media per dose di vaccino distribuita in Lettonia;
 - c) 130 800 EUR per le spese di vaccinazione in Lettonia;
 - d) 91 000 EUR per le spese di vaccinazione in Bielorussia.

Articolo 2

1. Nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro la peste suina classica, la Lettonia e la Lituania hanno diritto a un contributo finanziario dell'Unione per le spese sostenute per i test di laboratorio nel quadro delle misure di sorveglianza sierologiche e virologiche nei suini domestici e selvatici effettuati a decorrere dal 1º aprile 2013 in Lituania e in Bielorussia e dal 20 novembre 2012 in Lettonia.
2. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia e dalla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1 e non possono superare:
 - i) 227 000 EUR per la Lettonia;
 - ii) 17 000 EUR per la Lituania.
3. Le spese massime rimborsabili alla Lettonia e alla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1 non possono superare in media:

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

- i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
- ii) 5 EUR per suino selvatico sottoposto a campionamento;
- iii) 2 EUR per il test ELISA;
- iv) 10 EUR per il test PCR;
- v) 10 EUR per il test viologico.

Articolo 3

A seconda dei risultati dei controlli effettuati sul posto in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, verrà versata una prima rata secondo le seguenti modalità:

- a) fino a 224 300 EUR;
- b) come parte del contributo finanziario dell'Unione di cui agli articoli 1 e 2.

Tale versamento sarà effettuato sulla base di una richiesta ufficiale di rimborso presentata dalla Lettonia.

Articolo 4

Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono limitate alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui ai paragrafi da 1 a 4.

1. Campionamento:

- a) il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, dell'esecuzione del campionamento; le spese si limitano alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione; e
- b) le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alla lettera a).

2. Test di laboratorio:

- a) l'acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutto il materiale necessario utilizzato specificamente per effettuare test di laboratorio;
 - b) il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, dell'esecuzione dei test nei locali del laboratorio; le spese sono limitate alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione; e
 - c) le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).
3. Acquisto e magazzinaggio delle dosi di vaccino e/o dei vaccini nonché delle esche per gli animali selvatici.
4. Distribuzione di vaccini e di esche per animali selvatici:

- a) il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, della distribuzione di esche vaccino; le spese sono limitate alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione;
- b) le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alla lettera a).

Articolo 5

1. Il contributo finanziario dell'Unione di cui agli articoli 1 e 2 sarà versato sulla base:

- a) di una relazione tecnica finale, conformemente all'allegato I, relativa all'esecuzione tecnica della vaccinazione di emergenza, comprendente i risultati ottenuti nel periodo dal 1º aprile 2013 al 31 dicembre 2013;
- b) di una relazione tecnica finale, conformemente all'allegato II, relativa all'esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, comprendente i risultati ottenuti in Lettonia dal 20 novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e in Lituania dal 1º aprile 2013 al 31 dicembre 2013;
- c) di una relazione finanziaria finale in formato elettronico, conformemente all'allegato III, relativa alle spese sostenute in Lettonia dal 20 novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e in Lituania dal 1º aprile 2013 al 31 dicembre 2013;
- d) dei risultati di tutti i controlli sul posto eseguiti in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.

I documenti giustificativi delle relazioni di cui alle lettere da a) a c) dovranno essere messi a disposizione della Commissione per i controlli sul posto di cui alla lettera d).

2. La relazione tecnica finale e la relazione finanziaria finale di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), sono presentate entro il 1º aprile 2014. Se tale limite di tempo non è rispettato, il contributo finanziario specifico dell'Unione verrà ridotto del 25 % per ogni mese civile di ritardo, eccetto se esistono circostanze debitamente giustificate per tale ritardo.

Articolo 6

La Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Relazione tecnica finale relativa alla vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica nei suini selvatici

Stato membro:

Data:

1. Valutazione tecnica della situazione:

1.1. Mappe epidemiologiche:

2. Informazioni sulla vaccinazione:

2.1. Descrizione del vaccino utilizzato:

2.2. Numero di dosi di vaccino distribuite:

Regione/zona di uno Stato membro o di un paese terzo	Numero di dosi di vaccino Primavera 2013	Numero di dosi di vaccino Estate 2013	Numero di dosi di vaccino Autunno 2013	Numero di dosi di vaccino TOTALE 2013
Totali				

3. Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche:

ALLEGATO II

Relazione tecnica finale relativa alle misure di sorveglianza per la peste suina classica nei suini selvatici e domestici

Stato membro:

Data:

1. Valutazione tecnica della situazione:

1.1. Mappe epidemiologiche:

1.2. Informazioni sulla sorveglianza:

Regione/zona di uno Stato membro o di un paese terzo	Numero di suini domestici sottoposti a campionamento	Numero di suini selvatici sottoposti a campionamento	Tipo di test (¹)	Numero di test	Numero di suini domestici positivi	Numero di suini selvatici positivi
Totali 2013						

(¹) Indicare: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolamento, altro (specificare).

2. Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche:

3. Informazioni epidemiologiche supplementari: indagini epidemiologiche, ritrovamento di animali morti, distribuzione per età degli animali risultati positivi, lesioni riscontrate ecc.:

ALLEGATO III

Relazione finanziaria finale

Stato membro:

Data:

1. Vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica nei suini selvatici:

	Numero di dosi di vaccino distribuite (1)	Prezzo d'acquisto delle dosi di vaccino distribuite (*) (2)	Spese per retribuzioni e onorari (del personale appositamente assunto) per la distribuzione dei vaccini (*) (3)	Spese generali (7 %) (*) (4) = (3) × 0,07	Costo totale (*) (5) = (2) + (3) + (4)
Primavera (doppio: 2 × campagna di distribuzione)					
Estate (doppio: 2 × campagna di distribuzione)					
Autunno (doppio: 2 × campagna di distribuzione)					
Totale 2013					

(*) Tutti i costi non includono l'IVA

2. Misure di sorveglianza relative alla peste suina classica nei suini selvatici e domestici

Test di laboratorio

	Numero di test eseguiti	Costo dei test (*)			
		Test di laboratorio (1)	Personale (2)	Spese generali (3) = (1) + (2) × 0,07	Costo totale (4) = (1) + (2) = (3)
Test sierologici (ELISA)					
Test PCR					
Test virologici					

Campionamento

		Costi del campionamento (*)		
		Personale (1)	Spese generali (2) = (1) × 0,07	Costo totale (3) = (1) + (2)
Numero di suini domestici sottoposti a campionamento				
Numero di suini selvatici sottoposti a campionamento				

(*) Tutti i costi non includono l'IVA

Certifico che:

- le spese di cui sopra sono state effettivamente sostenute e contabilizzate con esattezza e sono ammissibili conformemente alle disposizioni della presente decisione,
- tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sono disponibili per i controlli,
- per queste misure non è stato chiesto nessun altro contributo dell'Unione e tutte le entrate derivanti da operazioni effettuate nel quadro di tali misure sono dichiarate alla Commissione,
- il programma è stato attuato in conformità alla normativa pertinente dell'Unione,
- sono state applicate in particolare procedure di controllo per verificare l'esattezza degli importi dichiarati e per prevenire, individuare e correggere le irregolarità.

Data:

Nome e firma del direttore operativo:
